

Sommario

1	INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ADEMPIMENTI PER IL DATORE DI LAVORO (DDL) PREVISTI DALL'ART 29 COMMA 3 D.LGS 81/2008 IN OCCASIONE DI INFORTUNI SIGNIFICATIVI.	2
----------	---	----------

1 INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ADEMPIMENTI PER IL DATORE DI LAVORO (DDL) PREVISTI DALL'ART 29 COMMA 3 D.LGS 81/2008 IN OCCASIONE DI INFORTUNI SIGNIFICATIVI.

Il comma 3 dell'art 29 D.Lgs. 81/08 prescrive al Datore di Lavoro di rielaborare immediatamente il Documento di Valutazione dei Rischi per diversi motivi:

- introduzione nuove macchine,
- modifiche cicli o organizzazione lavoro,
- a seguito di infortuni significativi.
- Ecc.

Perciò, nel Documento di Valutazione dei Rischi il Datore di Lavoro deve prevedere l'organizzazione di un OSSERVATORIO DI TUTTI GLI INFORTUNI, individuandone il Responsabile. Per il mancato adempimento all'art. 29 è prevista penalità dall'art. 55 comma 3. Il Datore di Lavoro della S.B. Peterle nel definire l'organizzazione dell'Osservatorio infortuni ne ha individuato il responsabile nella figura dell'RSPP al quale ha conferito l'incarico, l'autorità e le risorse adeguate per

- a- attivare e rendere funzionante un flusso di notizie che gli consenta di ricevere informazioni (indicativamente al max entro 24 h dall'evento) su tutti gli infortuni che avvengono.
- b- analizzare ogni infortunio secondo criteri definiti e dividere gli infortuni significativi e da quelli non significativi registrando e motivando la decisione.
- c- in tutti i casi di infortunio classificato significativo, attivare un processo di verifiche che hanno l'obiettivo di rilevare se il Documento di Valutazione dei Rischi in vigore al momento dell'infortunio era adeguato a prevenire il rischio connesso con l'infortunio in esame.
- d- Nel caso che dalle verifiche dovesse risultare che il Documento di Valutazione dei Rischi non era adeguato attivare immediatamente il Datore di Lavoro che dovrà provvedere immediatamente a rielaborare il Documento di Valutazione dei Rischi.

Gli **infortuni significativi** sono quelli che avvengono con dinamiche e mezzi significative:

- cadute da alto (+ di 50 cm ,+ di 1m + di 2 m)
- cadute in basso (+ di 50 cm ,+ di 1m + di 2 m)
- a contatto con macchina o parti di impianto in movimento
- a contatto con organi lavoratori
- da caustici
- con scoppio, incendio
- con mezzi di trasporto
- con mezzi di sollevamento
- colpito da oggetti di peso>10k
- colpito da oggetti in caduta da + di 0,5 m di peso >5Kg
- quelli che provocano lesioni significative:
 - prognosi = > 20 gg
 - fratture
 - amputazioni anche "lievi"
 - perdita conoscenza anche di breve durata
 - lesioni agli occhi
 - quelli che si ripetono spesso (più di 3 volte./anno) indipendentemente dalla dinamica e dalla prognosi.
 - quando si rileva che un lavoratore è vittima di ripetuti infortuni.

Tutti gli infortuni sono registrati come previsto nella procedura PQ8.3 "Non conformità e azioni correttive" e nel modulo M 47 "Rapporto di non conformità sicurezza/azione correttiva"

Nel caso di infortunio significativo il RSPP avvierà un'analisi più approfondita dell'evento con l'obiettivo di appurare se a seguito dell'accaduto è necessario rielaborare il Documento di Valutazione dei Rischi.

Per questo scopo è stato predisposto un modello di analisi di infortunio significativo modulo M59 "Analisi infortuni significativi".

L'art. 29 chiede al il Datore di Lavoro di attivarsi solamente in occasione di infortunio cioè di un incidente che ha causato lesioni ad uno o più lavoratori.